
Prot. n. 20182 del 20.05.2019

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

(L.R.n°17 del 18/07/1991)

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza trasmessa alla Struttura Unica delle Attività Produttive – SUAP dell'Unione del Sorbara con modalità telematica in data 13/08/2018 prot.n. 18895-18900-18901 - per tramite del procuratore speciale incaricato, Dr. Geologo Dolcini Andrea, con studio in Castelnuovo Rangone (MO), via Michelangelo 1 - da parte della ditta GRANULATI DONNINI spa, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del registro delle Imprese di Modena n. 02242950364, con sede legale a Modena - loc. San Damaso - Via Cave Montorsi n° 27/A, finalizzata al conseguimento dell'Autorizzazione Estrattiva riguardante il Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", su area identificata al foglio 114 mappali 17, 18, 19, 24, 60, 156, 158, 160, 164, 7p, 11p, 12p e 13p, posta in località Piumazzo di Castelfranco Emilia all'interno del Polo Estrattivo n. 12 denominato "California";

Considerato che:

- contestualmente all'istanza sopra citata, la ditta GRANULATI DONNINI spa ha presentato, in merito al suddetto Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia, la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art.15 della L.R.4/2018;
- è stata avviata conseguentemente la procedura di V.I.A. ai sensi degli articoli 16 e 17 del Capo III della L.R. 4/2018 ed indetta, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.n.241/1990 smi, la Conferenza di Servizi;
- in base all'art.20 c.2 della L.R.4/2018 "L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.";

Visti:

- il D.P.R. 09/04/1959 n° 128 s.m.i.;
- la Legge Regionale 18/07/1991 n° 17 s.m.i.;
- il D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/05/2008 n° 117 s.m.i.;
- L.R. 28/10/2016 n° 18;
- il D.P.R. 13/06/2017 n° 120;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione C.P. n° 46 del 18/03/2009;

Richiamati:

- la deliberazione C.C. n. 46 del 10/03/2009 di approvazione e dell'Intesa ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004 – variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Modena con valore e gli effetti di Piano Attività Estrattive (PAE) per il Comune di Castelfranco Emilia ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004;
- la deliberazione del C.P. n. 44 del 16/03/2009 “Pianificazione Infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Modena (PIAE) piano delle attività estrattive (PAE) per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Concordia sulla Secchia, Formigine, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Palagano, Prignano sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Zocca. Approvazione: deduzione alle riserve regionali; controdeduzioni alle osservazioni; intesa con i Comuni per dare valenza di PAE al PIAE; dichiarazione di sintesi – misure adottate per il monitoraggio; piano infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Modena (PIAE) con valore ed effetti di PAE”;
- la deliberazione di G.C. n. 222 del 22.11.2016 “Attuazione del PAE 2009 - Polo n. 12 “California” del Comune di Castelfranco Emilia: linee guida della Giunta Comunale da osservare per la definitiva approvazione degli atti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni estrattive”;
- la deliberazione C.C n.97 del 22/12/2016 di approvazione dell’“Atto di indirizzo per l’esercizio dell’attività estrattiva nel comune di Castelfranco Emilia. Revisione in recepimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 22/11/2016”;
- la deliberazione C.C. n.98 del 22/12/2016 di approvazione dello schema di “Accordo ex art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. e dell’art. 11 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel Polo n. 12 denominato “California” in attuazione della Prima Fase del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia. Revisione in recepimento della deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 22/11/2016.”;
- l’Accordo, ex art. 24 della L.R. 7/2004 s.m.i. e art. 11 della L. 241/1990 s.m.i., per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel Polo n. 12 denominato “California” inerente l’attuazione della Prima Fase del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia, sottoscritto tra il Comune e le ditte Granulati donnini spa, Frantoio fondovalle srl, Era 2000 srl e Consorzio Cave Bologna Soc.Coop. con atto a Ministero Notaio Allegra Landini in data 06/07/2017 - Rep.n.1021-Racc.n.667;
- Delibera G.C. 34 DEL 20/03/2018 di approvazione della rete e del PIANO DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO DEL POLO ESTRATTIVO N.12, in adempimento alle disposizioni di cui all’Accordo ex art.24 L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel POLO 12 “CALIFORNIA” in attuazione della Prima Fase del PAE 2009 comunale vigente.

Tenuto conto che:

- il progetto di Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata “Cava Rondine 2018”, trasmesso alla Struttura Unica delle Attività Produttive – SUAP dell’Unione del Sorbara con modalità telematica in data 13/08/2018 prot. n. 18895-18900-18901, nell’ambito della procedura di VIA, è stato opportunamente integrato e modificato con la documentazione acquisita agli atti del SUAP in data 12/11/2018 con prot. n. 26151-26152, in data 13/04/2019 con prot. n. 9356;
- il progetto, costituito della documentazione suddetta, è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - L.R. n.4/2018, risultando nel complesso ambientalmente compatibile, come risultante nella seduta del 23/04/2019 in base alle posizioni espresse dagli enti competenti coinvolti;

- il verbale conclusivo della conferenza di servizi è stato sottoscritto nella seduta conclusiva che si è svolta il giorno 03/05/2019;
- le aree, come in premessa identificate catastalmente, interessate dal Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", sono di proprietà della ditta GRANULATI DONNINI spa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 30/04/2019 immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato lo schema di Convenzione a fini estrattivi ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 17 del 18/07/1991;

Tenuto conto altresì che:

- ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 159/2011 - Codice Antimafia per la ditta GRANULATI DONNINI spa è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura di Modena in data 15/04/2019, ricevuta al protocollo banca dati antimafia PR_MOUTG_Ingresso_0029028_20190415 dalla quale risulta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Dato atto che la Convenzione ai fini estrattivi è stata stipulata con la ditta GRANULATI DONNINI spa a ministero Notaio Allegra Landini di Castelfranco Emilia in data 15/05/2019 Rep.1573-Racc.1071;

Evidenziato che, ai sensi dell'Accordo ex art.24 LR 7/2004 sottoscritto per l'attuazione della Prima Fase del PAE 2009, le opere relative ai punti 2, 3 e 4 dell'elenco all'art.3.1 **sono opere connesse al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione della Prima Fase del Polo 12** da eseguirsi secondo il cronoprogramma indicato all'Allegato 4 dell'Accordo, il cui valore è commisurato ai quantitativi di scavo previsti e agli oneri estrattivi di cui all'art.13.2 del medesimo Accordo.

Fatti salvi e riservati i diritti di terzi nonché la piena osservanza di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali vigenti;

AUTORIZZA

la ditta GRANULATI DONNINI spa, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del registro delle Imprese di Modena n. 02242950364, con sede legale a Modena Via Cave Montorsi n° 27/A:

- a. ad esercitare l'attività estrattiva e di ripristino secondo quanto indicato nel Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia in approfondimento denominata "Cava Rondine 2018", di cui alla domanda trasmessa con modalità telematica in data 13/08/2018 - prot.n. 18895-18900-18901, integrata e modificata, nell'ambito della procedura di VIA, con la documentazione acquisita agli atti del SUAP in data 12/11/2018 con prot. n. 26151-26152, in data 13/04/2019 con prot. n. 9356;
- b. a riempire parzialmente il vuoto derivante dall'attività estrattiva in parte con materiali di copertura e/o sterili prodotti dall'attività stessa ed in parte importati da altre cave privilegiando quelle interne al Polo 12 ed in particolare dalla cava Ghiarata 1, in conformità al Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione – CR7ii, parte integrante del progetto presentato.

Nel rispetto delle obbligazioni di cui all'Accordo ex art.24 LR 7/2004 sottoscritto per l'attuazione della Prima Fase del PAE 2009, **il presente atto autorizzativo acquisisce efficacia** dalla data in cui si saranno verificate entrambe le seguenti condizioni:

- approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art.20 della L.R.4/2018,
- presa d'atto di fine lavori e presa in carico temporanea delle opere relative alla rotatoria di Via Salvetto/Muzza Corona (opera anticipatoria di tutto il percorso estrattivo) seppure in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo;

Nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Convenzione per l'attività estrattiva stipulata, il presente atto Autorizzazione determina i seguenti **elementi e condizioni**:

- 1) la durata dell'autorizzazione è fissata in **4 (quattro) anni** a decorrere dalla data di efficacia; specificatamente sono previsti due anni per la fase di estrazione e due anni per il completamento della sistemazione;
- 2) il volume massimo estraibile complessivamente, nel corso di **n.2 annualità di intervento**, è pari a mc. 92.040 (volume di ghiaia e sabbia utile, volume di materiali terrosi, spurghi, scarti, sterili) e precisamente costituito come di seguito riportato e desunto dalla Convenzione:

Lotti di Scavo	Superficie area scavo (mq)	Volume lordo Complessivo (mc)	Volume ghiaia e sabbia utile commercializzabile (mc)	Volume Cappellaccio, Scarto e/o Sterili (mc)
Lotto 1	17.125	42.395	36.036	6.359
Lotto 2	21.800	49.645	42.198	7.447
Totale	38.925	92.040	78.234	13.806

- 3) la profondità massima di scavo raggiungibile è di m. 12,50 dal piano di campagna originario, con riferimento al caposaldo inamovibile individuato negli atti di progetto (lo scavo viene condotto in approfondimento dal fondo cava attuale a -10 m dal piano campagna originario);
- 4) le superfici caratterizzanti l'intervento, quantificate al punto 2), non prevedono escavazione in aree soggette a deroga di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- 5) la superficie totale dell'intervento è pari a 80.296 mq, di cui: 38.925 mq area effettiva di scavo in approfondimento, 45.200 mq Area (comprensiva dell'intera area di scavo) di sistemazione morfologica e vegetazionale "Rondine1-Rondine 2010", 11.075 mq Area di accesso e pertinenze di raccordo "Cava San Giacomo" (ad ovest), 24.021 mq Area a piano campagna e scarpata di raccordo (ad est);
- 6) l'escavazione del materiale nei lotti n° 1 e 2, la realizzazione delle opere preliminari e le operazioni di ripristino dovranno avvenire nel rispetto del progetto presentato, entro i termini di validità della presente autorizzazione e con la gradualità prevista nella Tabella 8 riportata all'art.5.5 dell'elaborato di piano "Relazione Tecnica del Piano di coltivazione e sistemazione"- CR3ii;
- 7) il materiale terroso accumulato in cava non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di ripristino;
- 8) il volume necessario alla sistemazione complessiva dell'intera area di cava è pari a 85.000 mc di materiale terroso di cui 69.522 mc costituito da materiale presente in cava e 15.478 mc previsto in importazione da altre cave privilegiando quelle interne al Polo 12 ed in particolare

dalla cava Ghiarata 1, in conformità ai requisiti previsti dal PAE e dettagliatamente specificati all'art.24 della Convenzione estrattiva, il tutto come nel dettaglio riportato nella Relazione Tecnica - CR3ii, parte integrante del progetto presentato;

- 9) la quota di ripristino del fondo cava dovrà avvenire a -11,0 m dal piano campagna originario, con riferimento al caposaldo inamovibile individuato negli atti di progetto;
- 10) la risistemazione e destinazione finale dell'area di cava (recupero prevalentemente naturalistico e superfici boscate) dovrà corrispondere a quella indicata negli elaborati di progetto trasmessi alla Struttura Unica delle Attività Produttive – SUAP dell'Unione del Sorbara con modalità telematica in data 13/08/2018 prot.n. 18895-18900-18901, nell'ambito della procedura di VIA, opportunamente integrato e modificato con la documentazione acquisita agli atti del SUAP in data 12/11/2018 con prot.n. 26151-26152, in data 13/04/2019 con prot. n. 9356;
- 11) dovranno essere eseguite, in modo coordinato con gli altri attuatori del Polo n.12 e secondo le modalità e le frequenze individuate in ottemperanza all'art. 45 delle N.T.A. del PAE e nella Delibera di G.C. n.34 del 20/03/2018 e specificate negli atti di Progetto, le attività di monitoraggio delle acque sotterranee per l'intero comparto estrattivo "California", sulla nuova rete di monitoraggio appositamente realizzata (piezometri P1-P7);
- 12) dovranno essere rispettati gli obblighi specifici assunti e riportati agli artt. 6, 9, 18 della convenzione estrattiva, con particolare riferimento alle scadenze stabilite per la trasmissione al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale dei materiali estratti, nonché l'aggiornamento dei dati stessi, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 all'art. 41, comma 2., e ai fini dell'acquisizione, da parte della Ditta, del titolo di riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- 13) il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione estrattiva, dell'Accordo ex art.24 L.R.7/2004 smi nonché delle prescrizioni di cui alla L.R.18/2016, comporterà la sospensione o la decadenza della presente autorizzazione estrattiva secondo quanto stabilito nei suddetti atti e nelle disposizioni legislative vigenti;
- 14) entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere versati al Comune, in un'unica soluzione, gli oneri di escavazione dovuti in rapporto al quantitativo di materiale scavato, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione ed in conformità a quanto previsto dalla L.R. 17/1991 s.m.i.; il mancato versamento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti all'art.30 della Convenzione estrattiva sottoscritta;
- 15) entro il 15 dicembre di ciascun anno dovrà essere presentata la Relazione annuale sullo stato dei lavori, secondo le modalità stabilite all'art.20 della Convenzione;
- 16) come stabilito all'art. 3 e nell'allegato 4 dell'Accordo sottoscritto, la Ditta dovrà garantire e mettere a disposizione del Comune le somme derivanti e calcolate sulla base dei volumi estratti, risultanti dalle relazioni annuali, da destinare alla realizzazione delle opere compensative;
- 17) dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori, secondo modalità e termini previsti dagli art.li 24 e 28 del DPR 9 aprile 1959, n.128 e ss.mm.ii.;

APPROVA

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione – CR7ii quale parte integrante del progetto presentato, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, dando atto che eventuali modifiche allo stesso dovranno essere preventivamente autorizzate.

AVVERTE

- che la presente Autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 L.R. 17/1991 smi, **decade in caso di mancato inizio dell'attività estrattiva entro 8 (otto) mesi dalla sua efficacia**;
- che la presente Autorizzazione è **personale**, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova Autorizzazione a norma della L.R. 17/91;
- che con il rilascio della presente Autorizzazione vengono annullate tutte le precedenti autorizzazioni estrattive ed eventuali proroghe rilasciate sulla stessa cava;
- dovranno essere rispettate tutte le obbligazioni, prescrizioni e modalità contenute nella Convenzione estrattiva sottoscritta;
- che per il trasporto del materiale estratto ed il conferimento in frantoio dovrà essere utilizzata esclusivamente la viabilità contenuta nel progetto sottoposto a VIA ed approvata come da Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sottoscritto in data 03/05/2019 dai rappresentanti delle Amministrazioni competenti;
- che in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria di Via Salvetto nel tratto effettivamente utilizzato dai mezzi in uscita dal Polo e comunque fino al confine comunale (primo tratto Martioli Artioli) e della rotatoria di via Salvetto/Muzza Corona di nuova realizzazione dovranno essere rispettate le obbligazioni assunte all'art.5.3 dell'Accordo sottoscritto pena le sanzioni di cui all'art.22 della LR 17/1991 smi;
- che, nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE comunale vigente, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni estrattive qualora la Ditta sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla presente autorizzazione. In particolare si richiama l'art. 28 comma 12 che recita:
*"[...] Infatti, un'ulteriore Autorizzazione non può essere rilasciata al soggetto privato qualora questi risulti, sulla base di provvedimento amministrativo inoppugnabile o efficace (ad esempio in assenza di provvedimento cautelare), inadempiente rispetto a impegni definiti in precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione. La medesima condizione per il rilascio del titolo è posta in capo a chi subentri al titolare inadempiente e il trasferimento sia successivo alla comunicazione del provvedimento amministrativo di avvio del procedimento di accertamento. Tale condizione preclude il rilascio sino a che persista l'inadempimento medesimo o sino a quando il Comune, avvalendosi dell'escussione delle garanzie o del patrimonio del soggetto quando le garanzie non siano sufficienti, non abbia realizzato le opere e vi sia stata la reintegrazione delle condizioni originarie (reintegrazione della garanzia, presentazione progetti per il completamento ecc..).
Gli obblighi che possono condizionare il rilascio di ulteriori titoli sono quelli che attengono alla tutela dell'incolumità, alla salute, all'ambiente; pertanto da individuare: nelle modalità di scavo, negli obblighi connessi al monitoraggio, alle opere di mitigazione e alla sistemazione finale."*

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'osservanza dell'Accordo ex art.24 L.R.7/2004 sottoscritto per l'attuazione della Prima Fase del PAE 2009, alle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. e del PIAE vigenti, alla Convenzione estrattiva sottoscritta, ai Regolamenti comunali, alle direttive regionali, nonché alla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Castelfranco Emilia, lì 20.05.2019

Il Dirigente del
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Dott. Arch. Bruno MARINO

Documento elaborato in formato PDF/A, firmato digitalmente ed
inviato a mezzo PEC ai sensi delle normative vigenti in materia.